SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA ----

(N. 955)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1973 (V. Stampati nn. 1183 e 1196)

d'iniziativa dei deputati VENTUROLI e RAFFAELLI (1183); LA LOGGIA e FRAU (1196)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 marzo 1973

Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite, o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - I OCUMENTI

cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonchè da eventuali garanzie integrative. Il privilegio è costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nella quale è o sarà situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta ».